DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 22 luglio 2020, n. 169 Cooperativa Sociale Regina della Pace di Galatone (LE).

Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., del Centro Diurno (struttura riabilitativa psichiatrica, art. 4 R.R. n. 7/2002) denominato "Michelangelo", sito in Lecce alla Via Zimbalo n. 34.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche, prorogata con D.D. n. 105 del 07/05/2020 del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1117 del 16/07/2020, di conferimento incarico dirigenziale a titolo gratuito, in applicazione dell'art. 5, comma 9. del Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, della Sezione Governo e Strategia dell'Offerta.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche" e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art. 4 il "Centro Diurno", struttura aperta per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, ove vengono svolte funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

Con Determinazione Dirigenziale n. 225 del 27/09/2019 questa Sezione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Lecce a seguito dell'istanza della Società "Regina della Pace Società Cooperativa Sociale" di Galatone (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti, da ubicare alla Via Antonio Zimbalo n. 34.

Con *PEC* del 22/06/2020 acquisita dalla scrivente con prot. n. A00_183/10490 del 30/06/2020, ad oggetto "Richiesta autorizzazione all'esercizio art. 4 del regolamento del 27-11-2002", il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Regina della Pace di Galatone (LE) ha trasmesso "(...) tutta la documentazione necessaria per la richiesta di autorizzazione all'esercizio per il nostro Centro Diurno art. 4 del regolamento regionale 27-11-2002.", allegandovi:

- istanza di autorizzazione all'esercizio redatta su modello Aut eserc1;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in relazione al possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi ed al personale da impiegare nella struttura;
- copia dell'accordo economico per la direzione sanitaria del Centro Diurno affidata al Dott. (...), con specializzazione in Psichiatria;
- S.C.I.A.;
- attestazione del Direttore dei Lavori o del Professionista abilitato sull'agibilità dell'immobile;
- dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte;
- attestato di prestazione energetica degli edifici
- permesso di costruire elaborati grafici;
- autorizzazione alla realizzazione prot. n. 20693 del 14/02/2020;
- dichiarazione sostitutiva del parere igienico-sanitario ASL;
- documentazione fotografica;
- planimetrie catastali storiche cronologiche dell'immobile debitamente datate;
- visura storica per immobile;
- copia della domanda di autorizzazione alla realizzazione;
- relazione illustrativa;
- copia del contratto di locazione;
- copia del titolo di studio del responsabile sanitario.

Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/10946/2020 del 07/07/2020 questa Sezione:

considerato che l'art. 8 "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie" della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- al comma 2 che "Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.":
- al comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.";
- al comma 5, che "La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.";

considerato altresì che l'art. 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. prevede che "La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniere) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico

illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;
- d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniere);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori;";

ha invitato "il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Regina della Pace di Galatone ad integrare la sopra riportata istanza del 29/05/2020 trasmettendo alla scrivente Sezione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui al comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i..

Atteso, inoltre:

- che l'art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone che "Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell'art. 15 – nonies del D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni";
- che il sopra citato comma 1 dell'art. 15 nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato dall'art. 22 comma 1 della Legge n.183 del 4 Novembre 2010, stabilisce che: "Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.";

rilevato che il Responsabile Sanitario della struttura, individuato nella persona del Dott. Marcello Viola, nato il 07/06/1945 ha superato il limite di età stabilito dal sopra citato comma 1 dell'art. 15 – nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i.;";

ha invitato:

- il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Regina della Pace di Galatone (LE) "a provvedere alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario, in possesso dei previsti titoli accademici, trasmettendone il nominativo e la relativa documentazione alla scrivente Sezione.";
- nelle more della trasmissione della documentazione sopra indicata, il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., "ad effettuare idoneo sopralluogo presso il Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002), con 20 posti, denominato "Michelangelo", ubicato in Lecce alla Via Zimbalo n. 34 e gestito dalla Cooperativa Sociale Regina della Pace di Galatone (LE), finalizzato alla

verifica dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. per la tipologia di struttura "Centro Diurno" (art. 4 R.R. n. 7/2002).".

Con *PEC* del 09/07/2020 la Cooperativa Sociale Regina della Pace di Galatone ha trasmesso a questa Sezione "integrazione documentale relativa alla vostra pec del 07-07-2020 prot. A00_183/10946/2020.", allegandovi:

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' redatta ai sensi degli artt. 46 e
 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ss.mm., con la quale il legale rappresentante dichiara "di non versare in una delle situazioni di cui al comma 5 dell'art. 9 L.R. n. 9/2017 s.m.i." e "Che il nuovo Direttore Sanitario che si nomina per il Centro Diurno Michelangelo, è il Dott. Quarta Salvatore, laureato in Psichiatria, (omissis) (...)";
- copia dell'"Accordo economico per la direzione sanitaria del Centro Diurno Riabilitativo "Michelangelo";
- copia del certificato di iscrizione all'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce e del diploma di specializzazione in psichiatria del Dott. Quarta Salvatore;

Con nota prot. n. U.0098185 del 15/07/2020 ad oggetto "Cooperativa Sociale Regina della Pace di Galatone (LE). Centro Diurno (art. 4 R.R. n° 7/2002) con 20 posti denominato "Michelangelo", sito in Lecce alla Via Zimbalo n° 34. Esito verifica dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal R.R. 3/2005 e s.m.i.", trasmessa con PEC in pari data, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ed il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL LE hanno comunicato a questa Sezione quanto segue:

"In riscontro alla nota in epigrafe con cui codesto Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia, conferisce allo scrivente Dipartimento di Prevenzione, l'incarico di verifica dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal RR n. 3/2005 per l'autorizzazione all'esercizio per l'attività di centro Diurno di cui all'art. 4 del R.R. 7/2002.

Dall'esito del sopralluogo effettuato dal personale di questo Dipartimento di Prevenzione e dall'esame della documentazione prodotta dall'istante, si comunica che per la struttura di cui trattasi sono stati verificati i requisiti minimi strutturali ed organizzativi, riscontrando il possesso degli stessi ad esclusione della superficie complessiva che è di circa 191 mq, inferiore a quella minima prevista dal RR 3/2005 pari a 250 mq.".

Con *PEC* del 17/07/2020 la Cooperativa Sociale Regina della Pace ha trasmesso la nota del 16/07/2020 ad oggetto "Istanza di autorizzazione all'esercizio di un centro diurno psichiatrico ex art. 4, r.r. n. 7/2002, sito in Lecce, Via Antonio Zimbalo 34, denominato "Michelangelo", presentata dalla Cooperativa Sociale Regina della Pace. Ampliamento superficie complessiva dell'immobile." a firma del legale rappresentante e del tecnico incaricato, di seguito riportata:

"In riferimento al parere relativo all'istanza di autorizzazione all'esercizio in oggetto trasmesso a mezzo di posta certificata in data 15 luglio 2020 dal DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Servizio Igiene e sanità Pubblica Area Nord Lecce (Rif. Prot. A00/183/10946/2020 DEL 07/07/2020) all'indirizzo pec: reginadellapace@pec.it, la sottoscritta LAURA CICERELLO (...) in qualità di legale rappresentante della COPERATIVA SOCIALE REGINA DELLA PACE, con sede in Galatone, Piazza Pertini 1, P.IVA 04614790758, e il tecnico incaricato alla progettazione del Centro Diurno in oggetto arch. Romina SICURO (...) consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARANO

sotto la loro responsabilità che l'immobile sito in Lecce, Via Antonio Zimbalo 34, nel quale è stata autorizzata la realizzazione del Centro Diurno Psichiatrico ex art. 4 r.r. n. 7/2002, giusta determina del dirigente del settore Pianificazione e Sviluppo del territorio, gare e Appalti del comune di Lecce, può essere legittimamente essere ampliato fino alla superficie complessiva di mq. 252,15 e

SI IMPEGNANO

a) a presentare entro 10 giorni al Comune di Lecce tutto quanto necessario ad ottenere il titolo edilizio idoneo all'ampliamento del Centro Diurno in oggetto e

b) a realizzare nell'arco di 180 giorni dal perfezionamento del relativo titolo edilizio l'ampliamento del Centro Diurno in oggetto, fino a 252,15 mq.",

allegandovi:

-

- a) documenti di identità delle dichiaranti e
- b) planimetrie del progetto di ampliamento.".

Per tutto quanto sopra riportato;

premesso:

- che il Regolamento Regionale n. 3 del 13 gennaio 2005 "Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie", alla Sezione D.02 PRESIDI DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE: CENTRO DIURNO PSICHIATRICO E DAY HOSPITAL PSICHIATRICO, prevede al <u>punto D.02.01 CENTRO DIURNO</u>, tra i REQUISITI STRUTTURALI, che debba "essere complessivamente garantita una superficie minima di mq. 250/300" per un numero di 20 utenti accolti giornalmente;
- che la superficie minima prevista per ciascun utente dal sopra citato Regolamento è pertanto di mq. 12,50
 (250/20);

rilevato che la superficie di 191 mq., utilizzabile allo stato nel Centro Diurno "MICHELANGELO", è pertanto sufficiente per solo n. 15 utenti (191/12,50);

considerato che il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ha verificato i requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti per l'autorizzazione all'esercizio del Centro Diurno in oggetto, riscontrando il possesso degli stessi "ad esclusione della superficie complessiva";

ritenuto di poter attribuire al numero di 20 posti, previsto per la tipologia di struttura Centro Diurno, valore di tetto massimo invalicabile;

considerato altresì che il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Regina della Pace, si è formalmente impegnato "a presentare entro 10 giorni al Comune di Lecce tutto quanto necessario ad ottenere il titolo edilizio idoneo all'ampliamento del Centro Diurno in oggetto" ed "a realizzare nell'arco di 180 giorni dal perfezionamento del relativo titolo edilizio l'ampliamento del Centro Diurno in oggetto, fino a 252,15 mq.";

rilevato, inoltre, che il Dott. Quarta Salvatore, Responsabile Sanitario della struttura, nato il *(omissis)*, ha superato il limite di età previsto dal sopra riportato art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

si propone di rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. alla COOPERATIVA SOCIALE REGINA DELLA PACE di Galatone (LE), il cui legale rappresentante è la Sig. ra Laura Cicerello, l'autorizzazione all'esercizio di un Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) denominato "MICHELANGELO" con dotazione di n. 15 posti, ubicato in Lecce alla Via Antonio Zimbalo n. 34, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Quarta Salvatore, iscritto al n. 2710 all'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce e specializzato in Psichiatria, con le seguenti prescrizioni:

- previo ottenimento del relativo titolo edilizio ed ampliamento effettivo della struttura fino alla superficie complessiva minima di mq. 250, il legale rappresentante dovrà trasmettere a questa Sezione entro il termine di validità biennale del parere favorevole di compatibilità, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica della D.D. n. 225 del 27/09/2019, salvo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., regolare istanza di autorizzazione all'esercizio per ampliamento da n. 15 a n. 20 posti, pena la revoca del presente provvedimento e la dichiarazione di decadenza del parere di compatibilità di cui alla suddetta determina n. 225/2019;

- di dover trasmettere a questa Sezione, entro n. 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, copia dell'istanza con cui il Dott. Quarta Salvatore chiede alla Cooperativa Sociale Regina della Pace di Galatone di permanere in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 01/10/2022) e autocertificazione resa dallo stesso Dott. Quarta Salvatore ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 s.m.i., con allegata copia del documento di identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore e/o quale libero professionista;

e con la precisazione che:

- ai sensi del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. Sezione D.02.01, devono essere in ogni caso garantite, tra l'altro, minimo n. 12 ore settimanali di attività psicoterapeutica;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Regina della Pace di Galatone è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Regina della Pace di Galatone dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., "(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno".

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. "riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche", dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- di rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. alla COOPERATIVA SOCIALE REGINA DELLA PACE di Galatone (LE), il cui legale rappresentante è la Sig. ra Laura Cicerello, l'autorizzazione all'esercizio di un Centro Diurno (art. 4 del R.R. n. 7/2002) denominato "MICHELANGELO" con dotazione di n. 15 posti, ubicato in Lecce alla Via Antonio Zimbalo n. 34, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Quarta Salvatore, iscritto al n. 2710 all'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce e specializzato in Psichiatria, con le seguenti prescrizioni:
 - previo ottenimento del relativo titolo edilizio ed ampliamento effettivo della struttura fino alla superficie complessiva minima di mq. 250, il legale rappresentante dovrà trasmettere a questa Sezione entro il termine di validità biennale del parere favorevole di compatibilità, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica della D.D. n. 225 del 27/09/2019, salvo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., regolare istanza di autorizzazione all'esercizio per ampliamento da n. 15 a n. 20 posti, pena la revoca del presente provvedimento e la dichiarazione di decadenza del parere di compatibilità di cui alla suddetta determina n. 225/2019;
 - di dover trasmettere a questa Sezione, entro n. 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, copia dell'istanza con cui il Dott. Quarta Salvatore chiede alla Cooperativa Sociale Regina della Pace di Galatone di permanere in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 01/10/2022) e autocertificazione resa dallo stesso Dott. Quarta Salvatore ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 s.m.i., con allegata copia del documento di identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore e/o quale libero professionista;

e con la precisazione che:

- ai sensi del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. Sezione D.02.01, devono essere in ogni caso garantite, tra l'altro, minimo n. 12 ore settimanali di attività psicoterapeutica;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Regina della Pace di Galatone è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Regina della Pace di Galatone dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- l'autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., "(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli

organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno";

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della COPERATIVA SOCIALE REGINA DELLA PACE, con sede in Galatone (LE),
 Piazza Pertini 1;
 - al Direttore Generale dell'ASL LE;
 - al Direttore del DSM ASL LE;
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Lecce.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO (Giovanni Campobasso)